



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 161

ORIGINALE

OGGETTO: Concessione in uso "Bait dei Canai" p.ed. 1185 C.C. di Mezzolombardo come sede della Riserva Comunale Cacciatori Mezzolombardo per il periodo dal 01.10.2026 - al 30.09.2030.

Il Giorno 16/09/2026 alle ore 17:00

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita in modalità mista.

LA GIUNTA MUNICIPALE

composta dai signori:

1) DALFOVO MICHELE	Sindaco	Presente
2) MARTINATTI SARA	Vicesindaco	Presente
3) CALLIARI ALESSANDRO	Assessore	Presente
4) GASPERETTI BRUNO	Assessore	Presente
5) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente in Collegamento
6) MERLO NICOLA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale Paolo Chiarenza.

Il Sindaco e il Segretario Generale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Sindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Concessione in uso "Bait dei Canai" p.ed. 1185 C.C. di Mezzolombardo come sede della Riserva Comunale Cacciatori Mezzolombardo per il periodo dal 01.10.2026 - al 30.09.2030.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

la Riserva Comunale Cacciatori Mezzolombardo è un'organizzazione periferica a livello strutturale dell'Associazione Cacciatori Trentini e ne persegue a livello locale le finalità ed è costituita dai titolari di permesso di caccia di diritto nel territorio della Riserva.

L'Associazione Cacciatori non ha finalità di lucro e come indicato nel dettaglio all'art. 2 dallo Statuto dell'Associazione Provinciale si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori venatorio, faunistico e ambientale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine l'Associazione svolge ogni attività diretta alla tutela, valorizzazione e diffusione delle tematiche oggetto dei predetti settori. L'Associazione ha sede in Trento e, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, esercita la propria attività di norma nel territorio della Provincia di Trento, anche attraverso le Riserve Comunali e le Consulte Distrettuali.

Il Comune di Mezzolombardo è proprietario di un edificio denominato "Bait dei Canai" identificato dalla p.ed. 1185 C.C. Mezzolombardo, lungo la strada per Fai della Paganella, capanna originariamente in uso ai pastori quando la zona era dedicata al pascolo dei bovini, e successivamente rimasta abbandonata e ridotta a rudere, per l'avvenuto rimboschimento e la scomparsa del bestiame da allevamento. Il piccolo immobile è stato nel tempo affittato ad alcuni privati che, a loro spese e cure, hanno provveduto al suo recupero, a restaurarlo ed attrezzarlo per ospitare eventuali passanti.

Successivamente il medesimo immobile è stato richiesto dalla Riserva Comunale Cacciatori Mezzolombardo e con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 di data 3.8.2010 veniva concesso in uso gratuito alla Riserva da adibire a propria sede sociale, in cambio del servizio di sorveglianza, custodia, manutenzione ordinaria e pulizie generali per un periodo di tre anni.

Negli anni successivi la concessione dell'edificio "Bait dei Canai" alla Riserva Comunale Cacciatori Mezzolombardo è stata rinnovata prevedendo un canone "simbolico" di euro 120,00.= annuali, da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 187 di data 05.09.2023 e relativo contratto racc. n. 2264/atti privati dd. 25.09.2023 con scadenza della concessione al 30.09.2026.

Con nota di data 04.08.2026 registrata al prot. n. 8954, il Presidente in carica della Riserva Comunale Cacciatori Mezzolombardo ha inviato al Comune una richiesta formale di rinnovo della concessione dell'edificio "Bait dei Canai" da utilizzare quale sede sociale.

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, il quale dispone:

- all'art. 4 che gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal regolamento possono avvenire o attraverso contributi finanziari o attraverso la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali;
- all'art. 5 che tali interventi possono essere disposti in favore di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione Comunale.

Richiamato inoltre il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali, il quale dispone:

- all'art. 1 l'assegnazione delle strutture comunali in via prioritaria a favore di associazioni o altri organismi aventi sede nel Comune di Mezzolombardo e operanti sul territorio comunale, in particolare se trattasi di volontariato;

- all'art. 2 la possibilità, a seguito di specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale, dell'utilizzo in via esclusiva di un soggetto tramite stipula di apposita convenzione o concessione, contratto di locazione o comodato.

Tenuto conto che trattasi di associazione senza finalità di lucro e che tra le finalità statutarie dell'Associazione la stessa si propone di svolgere ogni attività diretta alla tutela, valorizzazione e diffusione delle tematiche nei settori venatorio, faunistico ed ambientale, l'Amministrazione comunale intende assegnare in concessione in uso alla Riserva Comunale Cacciatori Mezzolombardo il "Bait dei Canai" p.ed. 1185 C.C. Mezzolombardo a decorrere dal 1 ottobre 2026 e fino al 30 settembre 2030 a fronte del pagamento di un canone annuo pari a euro 120,00.=, da versare entro il 31 ottobre di ogni annualità.

Considerato che sull'immobile in questione grava un diritto di uso civico, si rende necessario, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 15 della L.P. n. 6/2005 "Nuova disciplina delle Amministrazioni dei beni di uso civico", sospendere il diritto medesimo per l'intero periodo di durata della concessione, segnatamente per anni 4 dal 01 ottobre 2026 al 30.09.2030.

L'importo del corrispettivo come sopra determinato risulta congruo, in considerazione del fatto che il concessionario, mediante la stipula del contratto di concessione, si obbliga a svolgere operazioni di pubblico servizio per il mantenimento della struttura comunale e del patrimonio circostante (sentieri, strada, bosco, prati, ecc.), in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17 del D.P.P. 6.04.2006, n. 6-59/Leg.

Restano a carico del Comune gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria della struttura.

Considerato quanto sopra si formalizza la concessione in uso suddetta con l'assunzione della presente deliberazione che individua la struttura oggetto della concessione e disciplina i rapporti che ne derivano, dando atto che la concessione decorre dal 1 ottobre 2026 fino al 30 settembre 2030.

PREMESSO e RILEVATO quanto sopra,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta di assegnazione dell'immobile quale sede della Riserva Cacciatori di Mezzolombardo acquisita al prot. dell'ente n. 8954 dd. 04.08.2026;

VISTA la L.P. n. 6/2005 ed in particolare l'art. 15;

VISTO il D.P.P. 6.04.2006, n. 6-59/Leg ed in particolare l'art. 17;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19.12.2018;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati;

VISTO il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione consiliare n. 69 di data 13 dicembre 2002 e ss.mm;

VISTO lo Statuto dell'Associazione Cacciatori Trentini;

RITENUTO che non sussistono attualmente specifiche e diverse priorità di utilizzo della baita oggetto della presente deliberazione e dato atto che, ai sensi del TITOLO I° (Disposizioni generali) del Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali, è dunque possibile assegnare l'immobile all'associazione richiedente;

VERIFICATO, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 c.3 lettera a) del Regolamento per la concessione di finanziamento, tramite l'Ufficio Tributi e l'ufficio Ragioneria, che non sussistono nei confronti del Comune irregolarità con il pagamento dei tributi comunali o debiti certi liquidi ed esigibili da parte dell'associazione assegnataria dei locali;

EVIDENZIATO CHE i pagamenti derivanti dal presente provvedimento non rientrano tra le fattispecie soggette alla tracciabilità ai sensi dall'articolo 3, della legge n. 136/2010 (come da determinazione Aut. Vigilanza n. 10 dd. 22.12.2010 e Circolare Consorzio dei Comuni Trentini n. 9 dd. 17.02.2011);

VISTO il Bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 dd. 29.12.2025;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 3, dd. 13.01.2026, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2026-2028 e n. 54, del 30.3.2026, con la quale è stato approvato il P.I.A.O. relativo alle annualità 2026-2028;

ACCERTATA in particolare - in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 - la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, così come specificato nella Parte generale del P.I.A.O. annualità 2026 – 2028 (Attribuzione della Giunta comunale, pag. 32, 33, 34), approvato con da ultimo con deliberazione giuntale nr 54 del 30 marzo 2026;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8, per la pubblicazione nella sezione speciale "Amministrazione trasparente" del sito Internet del Comune che:

*beneficiario del presente provvedimento: Riserva Cacciatori di Mezzolombardo - C.F. 98001190226;

*tipologia beneficio: concessione in uso del "Bait dei Canai" p.ed. 1185 C.C. Mezzolombardo con versamento di un corrispettivo annuo pari ad euro 120,00.= oltre all'assunzione degli obblighi di mantenimento della struttura comunale e del patrimonio circostante (sentieri, strada, bosco, prati, ecc.);

*importo del vantaggio economico: euro 990,00.= stimato dall'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio;

*struttura competente per l'istruttoria: Ufficio Appalti e Contratti;

*responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Angeli;

*norma o titolo a base dell'attribuzione: Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 20.3.2002 e ss.mm. e Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera Consiglio Comunale n. 69 di data 13.12.2002 e ss.mm.;

*modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: positiva valutazione della richiesta di assegnazione locali;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

firmato digitalmente: la Responsabile del Servizio Appalti e Contratti – dott.ssa Marika Angeli;

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole, in sostituzione del funzionario assente, in ordine alla regolarità contabile della

medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art.4, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017, attestando altresì la copertura finanziaria;
firmato digitalmente: il Segretario Generale – dott. Paolo Chiarenza;

VISTO l'allegato schema di contratto che disciplina le condizioni e le modalità per la concessione degli spazi in parola;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di concedere nella forma della concessione in uso alla Riserva Cacciatori Mezzolombardo l'edificio di proprietà comunale denominato "Bait dei Canai" identificato dalla p.ed. 1185 in C.C. di Mezzolombardo, lungo la strada per Fai della Paganella, per il periodo di quattro anni dal 01.10.2026 al 30.09.2030 e conseguentemente di assegnare la struttura al concessionario per il periodo indicato, dietro il corrispettivo annuo pari ad euro 120,00.=;
2. di dare atto che con la sottoscrizione del contratto di concessione, il concessionario si impegna, oltre al pagamento del corrispettivo, a mantenere in buono stato l'immobile comunale concesso ed in particolare a svolgere operazioni di pubblico servizio per il mantenimento della struttura comunale e del patrimonio circostante (sentieri, strada, bosco, prati, ecc.);
3. di sospendere per il corrispondente periodo il diritto di uso civico gravante sull'immobile identificato nella p.ed. 1185 in C.C. di Mezzolombardo, ai sensi dell'articolo 15 della L.P. n. 6/2005;
4. di approvare l'allegato schema di contratto facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le condizioni alle quali la struttura viene concessa, dando atto in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di contratti, che:
 - * l'oggetto del contratto è la concessione in uso del "Bait dei Canai" p.ed. 1185, di proprietà comunale, a favore della Riserva Cacciatori Mezzolombardo;
 - * il concessionario è tenuto ad occuparsi della custodia, della pulizia e della manutenzione dell'immobile di proprietà comunale e del patrimonio circostante ed ha versare l'importo di euro 120,00.= annuali, quale corrispettivo annuale per la concessione dell'immobile;
 - * il contratto ha durata quadriennale a decorrere dal 01.10.2026 e fino al 30.09.2030;
 - * le altre clausole essenziali del contratto sono indicate nell'allegato schema negoziale;
5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Appalto e Contratti o suo sostituto alla sottoscrizione del contratto che sarà redatto nella forma della scrittura privata, secondo lo schema di cui al precedente punto n. 4 e al suo completamento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con i soggetti contraenti;
6. di accertare l'importo del corrispettivo della concessione e pari ad euro 120,00.= annuali da accertare al cap. n. 960 -3 del bilancio di previsione in corso e degli anni successivi, secondo il seguente cronoprogramma delle entrate:

cap. entrata	Esercizio di esigibilità	Importo
960/3	2026	120,00
960/3	2027	120,00
960/3	2028	120,00

960/3	2029	120,00
-------	------	--------

7. di demandare all'Ufficio Appalti e Contratti ogni adempimento necessario a dar compiuta attuazione al presente provvedimento;
8. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
9. di trasmettere la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
10. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario, entro 120 giorni, di cui all'art. 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1999;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

MA/rg

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michele Dalfovo

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Paolo Chiarenza

f.to digitalmente

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

CONCESSIONE IN USO DELLA P.ED. 1185 C.C. MEZZOLOMBARDO, DENOMINATA "BAIT
DEI CANAI" COME SEDE DELLA RISERVA CACCIATORI DI MEZZOLOMBARDO

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno _____ del mese di _____, presso la
sede del Comune di Mezzolombardo, tra le parti:

1. Dott.ssa ---, nata a --- il ---, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti, domiciliato per
la carica in Mezzolombardo presso la sede comunale, la quale interviene ed agisce in
rappresentanza del COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, C.F. 80014070223, a norma dell'art. 35
dello Statuto Comunale;

2. --- nato a --- il --- e residente a Mezzolombardo, in via --- n. --, C.F. ---, in qualità di
Rettore e legale rappresentante della Riserva Cacciatori Mezzolombardo C.F.: 98001190226;

PREMESSE:

- con deliberazione n. --- di data --- è stata autorizzata la concessione in uso dell'edificio
identificato nella p.ed. 1185 in c.c. di Mezzolombardo denominato "Bait dei Canai" per il
periodo 01.10.2026-30.09.2030 e la contemporanea sospensione del diritto di uso civico
gravante sullo stesso immobile, si stipula e conviene quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Mezzolombardo, come sopra rappresentato e di seguito denominato
"Comune", concede in uso alla Riserva Cacciatori Mezzolombardo di seguito denominato
"concessionario", che accetta, l'immobile denominato "Bait dei Canai" identificato dalla p.ed.
1185 in C.C. di Mezzolombardo, sito lungo la strada che conduce a Fai della Paganella, per
essere adibito a sede sociale.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RECESSO

1. La presente concessione avrà la durata di quattro anni dal 01.10.2026 al 30.09.2030.
2. Le parti possono recedere dalla concessione, dando un preavviso di almeno due mesi, da

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Marika Angeli
firmato digitalmente

ASD ATLETICA ROTALIANA
IL PRESIDENTE
sig. Antonio Bettin

comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

3. Il Comune si riserva comunque il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

4. Fermo restando quanto disposto nei commi 2 e 3, in caso di violazione degli obblighi contrattuali o nel caso in cui siano accertati usi impropri della struttura, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di risolvere la concessione. In tal caso, sarà inviata tramite PEC una comunicazione relativa all'attivazione del procedimento di recesso, evidenziando le contestazioni ed invitando il concessionario a presentare adeguate controdeduzioni entro un termine congruo. Nel caso in cui tali giustificazioni siano ritenute insufficienti, la Giunta comunale procederà ad assumere motivata deliberazione di risoluzione della concessione, fermo restando eventuale richiesta di danni.

5. E' vietato il rinnovo tacito.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto a custodire e conservare la struttura e le relative pertinenze con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarla al termine della concessione in perfette condizioni.

2. Qualora il concessionario riscontrasse problemi di qualsiasi genere alle infrastrutture (infiltrazioni d'acqua, ecc), si impegna a comunicarli tempestivamente al Servizio Lavori pubblici comunale.

3. Il concessionario si impegna a svolgere l'attività di custodia, pulizia e piccola manutenzione dell'intera struttura e dello spazio esterno alla medesima (sentieri, strada, bosco, prati, ecc.) durante il periodo di durata della concessione, senza nulla pretendere dall'Amministrazione proprietaria dell'immobile, effettuando in tal modo operazioni di pubblico servizio per il mantenimento della struttura comunale e delle relative pertinenze.

5. Il corrispettivo della concessione è stabilito in euro 120,00= (centoventi/00), da versare

COMUNE DI MEZZOLOMBADO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Marika Angeli
firmato digitalmente

ASD ATLETICA ROTALIANA
IL PRESIDENTE
sig. Antonio Bettin

al Comune entro il giorno 31 ottobre di ciascun anno.

6. E' vietata la sub concessione dell'immobile da parte del concessionario, fatta salva l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

7. Il concessionario deve accettare, se richiesto dal Comune motivatamente, la concessione a qualsiasi titolo, anche parziale e anche per un periodo di tempo limitato, del godimento della struttura ad altra associazione.

8. Il concessionario si impegna a consentire l'accesso e l'utilizzo dell'immobile qualora il Comune decida di organizzarvi manifestazioni di vario tipo.

9. Il concessionario si impegna a riconsegnare la struttura nelle stesse condizioni in cui è stata loro consegnata, comprensiva delle migliorie apportate, senza nulla pretendere dall'Amministrazione proprietaria.

ART. 4 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

1. L'immobile è coperto da assicurazione All Risk stipulata dal Comune proprietario con costi a suo carico.

2. Il concessionario si impegna a stipulare polizza assicurativa per il rischio locativo e copertura RC della gestione.

3. Per tutta la durata della concessione, il concessionario è considerato, a termini di legge, responsabile e custode delle proprietà comunale ad esso affidate.

4. Il Comune è da ritenersi sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura concessa la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione comunale.

5. Per le violazioni agli obblighi alle condizioni contrattuali nonché per ogni altro caso di danno arrecato, risponde il concessionario in solido con l'autore del danno.

ART. 5 – LAVORI DI MANUTENZIONE

1. Gli eventuali lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile che si rendessero

COMUNE DI MEZZOLOMBADO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Marika Angeli
firmato digitalmente

ASD ATLETICA ROTALIANA
IL PRESIDENTE
sig. Antonio Bettin

necessari, saranno eseguiti dall'Amministrazione proprietaria, previo sopralluogo del personale del Servizio LL.PP. comunale, salva diversa specifica determinazione, quale l'affidamento degli stessi al concessionario, a fronte eventualmente del riconoscimento di un contributo economico.

ART. 6 – SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.6.2005 n. 6 e dell'art. 17 del relativo Regolamento di esecuzione – D.P.P. 6.4.2006 n. 6-59/Leg., con deliberazione della Giunta Comunale n. --- di data --- sopracitata è stata autorizzata la sospensione del diritto di uso civico sulla p.ed. 1185 per n. 4 (quattro) anni a fronte del pagamento del corrispettivo annuo di euro 120,00= (centoventi/00) e della prestazione da parte del concessionario di attività di manutenzione ordinaria, consistente nella sorveglianza, nella regolare pulizia e in interventi di piccola manutenzione dell'immobile e delle parti esterne al medesimo.

ART. 7 - SMALTIMENTO RIFIUTO E SPECIFICA SU ALTRE UTENZE

1. Sono poste a carico del concessionario le spese per lo smaltimento dei rifiuti prodotti secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia.
2. Non sussistono spese per la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica in quanto assenti.

ART. 8 -CONSEGNA CHIAVI

1. Trattandosi di rinnovo, il concessionario è già in possesso delle chiavi della struttura e pertanto non necessita di ulteriore consegna.
2. Il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare al Comune le chiavi alla scadenza del presente contratto e a presentare denuncia in caso di smarrimento delle stesse all'autorità

COMUNE DI MEZZOLOMBADO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Marika Angeli
firmato digitalmente

ASD ATLETICA ROTALIANA
IL PRESIDENTE
sig. Antonio Bettin

competente consegnando copia della denuncia al Comune.

ART. 9 – SICUREZZA

1. Il concessionario è tenuto a nominare o designare un responsabile della sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nei casi richiesti dalla norma stessa. Il concessionario è comunque responsabile del rispetto delle norme in materia in occasione dell'uso della struttura concessa.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente concessione sono a carico del concessionario.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa parte 2 articolo 2 del Testo Unico del 26.04.1986 n.131.

ART. 11 - RINUNCIA AL LOCALE E NORME FINALI

1. In caso di abbandono del locale, il concessionario è tenuto a darne immediata e tempestiva comunicazione agli uffici comunali.

2. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto previsto:

- dal Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 13 dicembre 2002 e successive modificazioni;
- dal Codice Civile e dalle leggi ed dagli usi in materia.

3. I dati sono trattati dal Comune secondo quanto dispongono il D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e il Regolamento 679/UE/2016. A tal fine il concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento citato.

4. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo, previsto dal DPR 16.04.2013 n. 62, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 148 dd. 09.09.2014 e aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 246 di data 19.12.2022 (consultabile al seguente link [Codice di comportamento aggiornato](#)), il concessionario si

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti
dott. ---
firmato digitalmente

RISERVA CACCIATORI MEZZOLOMBARDO
Il Rettore

impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che il concessionario dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.

5. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta in modo virtuale - autorizzazione n. 219 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 12.06.2023

6. Il presente atto è sottoscritto con firma autografa dalla parte privata. Dopo la scansione ottica in formato *pdf* dell'atto così sottoscritto, il medesimo è stato sottoposto alla firma digitale dal legale rappresentante dell'ente pubblico, ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

RISERVA CACCIATORI MEZZOLOMBARDO

Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti

Il Rettore

dott. ---

6

firmato digitalmente

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti
dott. ---
firmato digitalmente

RISERVA CACCIATORI MEZZOLOMBARDO
Il Rettore

6